



Provincia di Benevento

AOO: Relazioni Isti...

Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

Registro: Protocollo in Uscita
Nr. Prot.: 0018621 Data: 25/11/2013
Oggetto: Trasmissione band...
est:

BANDO DI GARA D'APPALTO – SERVIZI

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Provincia di Benevento, Piazza Castello – Rocca dei Rettori, 82100 Benevento (BN), C.F.: 92002770623
Tel. 0824774111, Fax 082452650, E-mail: ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it, sito internet:
www.provincia.benevento.it;

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni, documentazione, inviare domande di partecipazione: come al punto I.1

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio 06.

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizio assicurativo per la copertura dei rischi di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della Provincia di Benevento.

II.1.6) Descrizione/Oggetto dell'appalto: Affidamento di servizi assicurativi con decorrenza dal 31/12/2013 della Provincia di Benevento. I profili di dettaglio sono riportati nel disciplinare di gara.

II.1.7) Luogo della prestazione del servizio: Ambito di operatività della Provincia di Benevento.

II.1.8.1) C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti): 66516100-1 (lotto 1); 66512100-3 (lotto 2); 66515000-3 (lotto 3);

II.2.1) Importo complessivo a base d'asta: € 112.000,00 di cui Lotto 1: € 50.000,00 (CIG: 5438724107); Lotto 2: € 30.000,00 (CIG: 5438729526); Lotto 3: € 32.000,00 (CIG: 5438739D64) - Gli importi comprendono ogni onere.

II.3) Durata dell'appalto: mesi 24 dal 31/12/2013 al 31/12/2015.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva rilasciate ai sensi degli articoli 75 e 113 del D. Lgs 163/2006. Le modalità per il versamento del deposito cauzionale sono riportate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Mezzi correnti del bilancio provinciale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi: Operatori singoli o in forma plurima ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 o in coassicurazione (art. 1911 del Codice Civile).

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione del fornitore: la partecipazione alla gara e la gestione dei contratti è riservata alle Direzioni Generali delle Compagnie di assicurazione o loro Gerenze, o Agenzie Generali, o alle Rappresentanze dirette di imprese estere.

III.2.1.1) Situazione giuridica: si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie;

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle attività assicurative in Italia nel ramo oggetto dell'appalto (D.Lgs. 209/05) e loro Gerenze o Agenzie Generali o Rappresentanze dirette di imprese estere. Per ulteriori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.

IV.1.) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 23/12/2013;

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari: reperibili sul sito web della Provincia www.provincia.benevento.it.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

IV.3.7.2) Apertura delle offerte: 23/12/2013 – ore 15,00 – Provincia di Benevento, Piazzale G. Carducci, 1 - Benevento.

IV.3.4) Persone ammesse all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o loro delegati.

VI.4) Informazioni complementari: per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia agli atti di gara pubblicati sul sito dell'Ente www.provincia.benevento.it all'Albo Pretorio on line;

R.U.P.: dott. Serafino De Bellis – Provincia di Benevento – Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile – Servizio Patrimonio Provveditorato.

VI.5) Data di pubblicazione del Bando sulla GURI: 27/11/2013.



Il Dirigente del Settore
(ing. Valentino Melillo)

Facsimile

Allegato 1

N.B. il presente modulo va compilato da ciascuna impresa che faccia richiesta di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Spett.
Provincia di Benevento
Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della Provincia di Benevento

Il sottoscritto nato il a domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appreso, in qualità di e Legale Rappresentante /Procuratore dell'impresa con sede inVia codice fiscale n... partita IVA n codice della ditta INAILPosizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. Matricola aziendale INPS n. CCNL applicatoSettore

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto (barrare la voce che interessa):

come impresa singola.

Oppure

come impresa delegataria, per il caso di partecipazione di più Imprese coassicuratrici, con le seguenti imprese:
.....

Oppure

come impresa coassicuratrice, per il caso di partecipazione di più Imprese coassicuratrici, con le seguenti imprese:
.....

Oppure

come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:
.....

Oppure

- come capogruppo** di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
Oppure

- come mandante** di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

.....
Oppure

- come mandante** di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

Nb: in caso di partecipazione di Consorzi, i medesimi dovranno attenersi alle disposizioni tutte della normativa vigente e del disciplinare di gara riferite alla partecipazione plurima, anche in merito al rilascio delle dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara, integrando, per quanto necessario, la presente dichiarazione e la documentazione di gara. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il sottoscritto, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della presente gara, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che, l'Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di, al numero, numero R.E.A., per l'attività di (codice attività)
forma giuridica..... Denominazione.....
codice fiscale Sede
data di costituzione data cessazione
oggetto sociale
capitale sociale

(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 , D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

2. che l'Amministrazione è affidata ad un (compilare solo i campi di pertinenza):
 - a) **Amministratore unico**, nella persona di : nome cognome....., nato a, il C.F., residente in, nominato il fino al; con i seguenti poteri associati alla carica
 - b) **Consiglio di Amministrazione** composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare tutti i Consiglieri) nome, cognome, nato a, il C.F., residente in, carica nominato il, fino al, con i seguenti poteri associati alla carica:

che sono presenti Direttori tecnici:

(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

.....
.....
.....

ovvero

che non vi sono Direttori Tecnici

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico di: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di società)

.....
.....
.....

Ovvero

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006;

3. l'assenza di tutte le clausole ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
4. che l'oggetto sociale dell'Impresa risulta coerente con l'oggetto della gara;
5. che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:
 - a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - c) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione

OPPURE

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:

1.
2.
3.
4.

Il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;

- d) che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

OPPURE

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:

1.
2.
3.
4.

Il concorrente è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;

- e) che l'Impresa, nell'anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;
- f) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n. 81/2008, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- h) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
- i) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostantive al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- k) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- l) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- m) *(da rendersi anche se il concorrente, per l'attività che dichiara di svolgere, non sia in possesso di SOA)* che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- n) che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006: non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

OPPURE

sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- o) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

OPPURE

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver

N.B.

- *La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;*
- *In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere allegato originale della procura o copia autentica della medesima;*
- *Le dichiarazioni di cui al punto 5 sub. **b), c), d), n)** devono essere rese, producendo il modello **Allegato 1 bis**, anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, diversi dal soggetto che ha sottoscritto la presente dichiarazione, nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione renda le dichiarazioni di cui al citato punto 5 esclusivamente nei propri confronti.*

Facsimile

Allegato 1 bis

**Spett.le
Provincia di Benevento
Piazza Castello - Rocca dei
Rettori
82100 Benevento (BN)**

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RC AUTO - LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI CUMULATIVA E DANNI ACCIDENTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA

1. che nei propri confronti:
non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

OPPURE

sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che seguono:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Il dichiarante è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

3. che il sottoscritto:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

OPPURE

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

FIRMA

.....

N.B.

- *La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*



Provincia di Benevento

Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
DI RC AUTO – LIBRO MATRICOLA, INFORTUNI CUMULATIVA E DANNI
ACCIDENTALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

LOTTO 1 - RC AUTO – LIBRO MATRICOLA	CIG: 5438724107
LOTTO 2 - INFORTUNI CUMULATIVA	CIG: 5438729526
LOTTO 3 - DANNI ACCIDENTALI	CIG: 5438739D64

DISCIPLINARE DI GARA E DI APPALTO

Sede Legale:
PIAZZA CASTELLO – ROCCA DEI RETTORI
82100 BENEVENTO (BN)
P.I.- C.F. 92002770623

Articolo 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto tramite procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed aggiudicazione al prezzo più basso ex art. 82 del medesimo decreto, ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Benevento relativo ai seguenti lotti di gara:

LOTTO	POLIZZA
Lotto 1	RC AUTO – LIBRO MATRICOLA
Lotto 2	INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto 3	DANNI ACCIDENTALI

Le prestazioni dei servizi di cui sopra, dettagliate nei capitolati tecnici di polizza (**allegati 2.1, 2.2 e 2.3**), che fanno parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'operatività della Stazione Appaltante.

La procedura concorsuale è stata indetta dall'Ente in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1159/02 del 18/11/2013.

Ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163, il bando di gara è stato **pubblicato in data: 27/11/2013** sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del dott. Serafino De Bellis.

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 3 - DURATA E RINNOVO DELL'APPALTO

I contratti assicurativi oggetto dell'appalto relativo ai lotti 1, 2 e 3 avranno durata pari a 24 mesi, a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/13 sino alle ore 24.00 del 31/12/15.

I contratti si intendono risolti di diritto alla scadenza senza alcuna formalità, salvo eventuali differimenti dovuti alla conclusione dell'iter procedimentale di nuova gara. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'Ente contraente si riserva, comunque, la facoltà di rinnovare alla scadenza il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di ulteriori 12 mesi/anni, qualora consentito dalla normativa vigente.

L'appaltatore sarà, altresì, tenuto a prestare il servizio in regime di proroga, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, per il rischio oggetto di gara, è pari ad € **112.000,00** imposte comprese. Detto importo è complessivo per la durata prevista per i lotti di gara come indicato all'art. 1 che precede.

Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi.

LOTTO	POLIZZA	PREMIO (*)	PREMIO (**)	C.I.G.
Lotto 1	RC AUTO – LIBRO MATRICOLA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	5438724107
Lotto 2	INFORTUNI CUMULATIVA	€ 15.000,00	€ 30.000,00	5438729526
Lotto 3	DANNI ACCIDENTALI	€ 16.000,00	€ 32.000,00	5438739D64

(*) Importo annuo del premio lordo a base d'asta;

(**) Importo complessivo per il periodo a base d'asta.

L'importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga tecnica ed eventuali regolazioni del premio.

Il codice C.I.G. sopra indicato dovrà essere riportato in ogni transazione finanziaria di cui al contratto aggiudicato.

L'importo relativo ai lotti da aggiudicare deve intendersi a base d'asta e pertanto con esclusione di offerte pari al medesimo o di importo superiore.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione di cui al Bando di gara ed all' "Allegato 1" hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima.

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di legge.

I raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito R.T.I.) dovranno conformarsi, per la partecipazione alla gara, alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

È altresì ammessa, ferma la copertura del 100% del rischio, la partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale di ammissione di cui all' "Allegato 1" e quelli di idoneità professionale, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle ditte raggruppate/consorziate o in coassicurazione. I requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti secondo le indicazioni del bando di gara e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria e da ciascuna delle mandanti/coassicuratrici in misura idonea a garantire la prestazione assunta.

Dovranno inoltre essere dichiarate le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate ovvero le rispettive percentuali. In caso di partecipazione in coassicurazione, dovranno essere esplicitate le percentuali del servizio che ciascun operatore economico intende assicurare.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora formalizzato mediante mandato collettivo speciale, i legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi dovranno, **a pena di esclusione**, sottoscrivere una dichiarazione d'impegno a costituire il raggruppamento o consorzio, dichiarare le parti delle prestazioni/forniture che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/consorziate, ovvero le rispettive percentuali, sottoscrivere l'offerta economica.

Nelle suindicate fattispecie, l'impresa mandataria/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti/coassicuratrici.

Fatte salve le previsioni di legge, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia presentato l'offerta in forma di raggruppamento/consorzio o riparto di coassicurazione.

Non possono partecipare in concorrenza alla gara assicuratori che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; ovvero, possono partecipare alla gara anche tali concorrenti purché dichiarino, indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo, di aver formulato autonomamente l'offerta. La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Seguendo lo schema dell'Allegato 1, l'impresa dovrà allegare obbligatoriamente allo stesso almeno 2 (due) referenze bancarie. In caso di partecipazione plurima le referenze bancarie dovranno essere allegate da ogni partecipante e/o componente del raggruppamento o consorzio o riparto in coassicurazione.

ARTICOLO 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/06, il concorrente – singolo, in coassicurazione, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/06 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/06, il concorrente che intenda far ricorso all'"avvalimento" dovrà produrre, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni ed i documenti previsti dal succitato art. 49 cui si fa rinvio integrale.

A pena di esclusione, non è consentito che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. Non è altresì consentita la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (individuale od associata), dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti dell'impresa medesima.

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per essere ammesso alla gara ogni concorrente (singolo, in R.T.I./consorzio o in Coassicurazione) dovrà far pervenire, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/12/2013**, in qualsiasi modo, presso la sede della Provincia di Benevento – Ufficio Protocollo Generale – Piazza Castello – Rocca dei Rettori - 82100 Benevento (BN), (dal lunedì al Venerdì in orario d'ufficio), un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le imprese raggruppate/consorziate/ /coassicuratrici e la dicitura **"Contiene offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della PROVINCIA DI BENEVENTO – NON APRIRE"**.

Detto plico dovrà contenere al suo interno **ulteriori buste**, chiuse, sigillate in modo da evitare manomissioni, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione del nome della Compagnia assicuratrice e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio/coassicurazione, il nome di tutte le imprese raggruppate/consorziate/ /coassicuratrici, contenenti:

- la documentazione amministrativa (Busta n. 1);
- l'offerta economica (Busta n. 2 – una per ogni lotto cui si intende partecipare);

sulle quali dovrà essere riportata la dicitura:

- Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- Busta n. 2 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO _____.**

All'interno della **Busta n. 1** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione**, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta in base al modello "**Allegato 1**" facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale rappresentante della società concorrente attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello. La sottoscrizione non necessita di autenticazione, la dichiarazione deve, però, essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Possono partecipare alla gara solo le imprese in possesso dei requisiti indicati nel modello di dichiarazione "**Allegato 1**". In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, la documentazione, ivi inclusi gli allegati, dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
- 2) **Idonee referenze bancarie** (ossia una dichiarazione, in originale, rilasciata da **almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con il quale il concorrente intrattiene rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed economica). In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione le referenze dovranno essere presentate da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
- 3) **La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale** provvisorio ed infruttifero nella misura del 2% dell'importo dell'appalto per il lotto di gara, da effettuarsi con le seguenti modalità:
 - a. contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante; tale modalità è prevista esclusivamente per la costituzione della cauzione provvisoria;
 - b. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso la suddetta Tesoreria. Il valore nominale, al corso del giorno di deposito, in questo caso dovrà essere pari all'importo in contanti;
 - c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituti assicurativi diversi dal contraente, rilasciate ai sensi dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

Si applica l'art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell'art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, allegando la suddetta documentazione sulla qualità in copia conforme all'originale. In alternativa, il possesso del requisito potrà essere attestato mediante idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 445/2000. La riduzione della cauzione è accordata, nel caso di RTI o consorzio o coassicurazione, qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti/coassicuratrici. In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. N. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In caso di R.T.I. o consorzio già costituito, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i componenti o dal consorzio. In caso di R.T.I. o consorzio costituendo o di coassicurazione, la cauzione, **a pena di esclusione**, dovrà essere intestata a tutti i componenti.

La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto e si intenderà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo. La costituzione del deposito provvisorio dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e si intenderà

automaticamente prorogata anche oltre tale termine nel caso di protrarsi delle operazioni di gara o nelle more della stipula del contratto. La garanzia dovrà pertanto riportare l'impegno del fideiussore alla proroga della medesima nelle more della conclusione delle fasi di gara sino alla sottoscrizione del contratto.

La costituzione del deposito provvisorio dovrà, inoltre, essere corredata, **a pena di esclusione**, di dichiarazione espressa ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di impegno di un fideiussore (Istituto bancario o assicurativo diverso dal concorrente) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara.

Il deposito provvisorio sarà svincolato entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva per i concorrenti non aggiudicatari, mentre, per l'aggiudicatario, la cauzione sarà svincolata a seguito della efficacia della cauzione definitiva e della avvenuta stipula del contratto.

LOTTO	C.I.G.	Euro (importo a base di gara riferito all'intero biennio)
Lotto 1	5438724107	50.000,00
Lotto 2	5438729526	30.000,00
Lotto 3	5438739D64	32.000,00

- 4) **Modello GAP.**
- 5) **Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma plurima (ATI/CONSORZI/COASSICURAZIONE) – eventuale ;**
NB: in caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, si rammenta l'obbligo di allegare copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio.
- 6) **Documenti ex art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 – eventuale;**
- 7) **Il presente disciplinare firmato in ultima pagina (doppia firma).**

In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, la documentazione relativa ai punti 1, 2, 5, 6 e 8 sopra indicati dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento. In relazione ai punti n. 3 e 4, si dovrà far riferimento a quanto ivi specificato.

In caso di dichiarazione/i rilasciata/e da Procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta copia conforme all'originale della procura speciale rilasciata.

All'interno della **Busta n. 2**, chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura "**Busta n. 2 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO ____**" e la indicazione della denominazione della/delle Compagnia/e assicuratrice/i, dovrà essere inserita l'offerta economica. L'offerta, da redigere in lingua italiana su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente (o dai legali rappresentanti del consorzio o di ogni singola impresa raggruppata, o in coassicurazione), dovrà contenere i seguenti elementi sulla scorta del fac-simile "Allegato 3.1":

Ribasso percentuale sul premio a base d'asta

La scheda, di cui ai facsimile "Allegati 3.1, 3.2 e 3.3", sottoscritta e compilata in ogni parte come richiesto, dovrà riportare, **a pena di esclusione**, l'indicazione del ribasso percentuale **sul premio stimato annuo** (accessori ed imposte compresi) che sarà considerato **unico elemento valido ai fini dell'aggiudicazione da**

parte dell'Ente, l'indicazione del conseguente premio annuo e complessivo offerto e l'indicazione della scomposizione di tali premi. Il ribasso percentuale ed i conseguenti premi offerti devono essere scritti in cifre ed in lettere (secondo quanto indicato). In caso di discordanza fra le indicazioni, è ritenuta valida quella più conveniente per l'Ente. La percentuale di ribasso dell'offerta non potrà contenere più di due cifre decimali.

La seguente dichiarazione:

- che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- che, nel redigere l'offerta, il concorrente ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;
- che la presentazione dell'offerta comporta la piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- l'accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la Stazione Appaltante per le eventuali controversie civili;
- che l'offerta è per il 100% del rischio e che, in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nell'Allegato n. 4 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegata alla documentazione amministrativa di gara.

Dopo aver riportato la data, l'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice offerente.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o dai coassicuratori.

In caso di RTI/consorzio o coassicurazione, mediante la compilazione dell'Allegato 4, dovranno essere specificate le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà altresì essere riportato l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario e da indicare in offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per il caso di coassicurazione, dovrà essere specificato che le coassicuratrici riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/ /capogruppo.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti irregolare anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti, qualora non sanabili, a giudizio insindacabile del Seggio di gara.

ARTICOLO 8 - CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara. Entro il termine, previsto dal comma 2, art. 71 del D.Lgs 163/06, la Stazione Appaltante procederà a pubblicare sul **proprio sito internet** l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere tecnico, la Compagnia assicuratrice concorrente potrà contattare il broker incaricato, Assidea & Delta Srl; tel. + 39 0874 484580; fax + 39 0874 484114; e-mail info.campobasso@assideadelta.it, giovanni.palermo@assideadelta.it . Per quanto attiene ad informazioni di

carattere amministrativo concernenti modalità ed espletamento della gara, potrà essere contattato il Servizio Patrimonio Provveditorato - tel. 0824774221 - 0824774237 della Stazione Appaltante.

Le imprese interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare e gli allegati allo stesso disponibili sul sito Internet www.provincia.benevento.it.

I documenti di gara possono anche essere ritirati c/o il Servizio Patrimonio Provveditorato in Benevento, Piazzale Giosuè Carducci n.1 2° Piano - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sabato e festivi esclusi.

Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno comunque pubblicati sul sito www.provincia.benevento.it.

Salvo per quanto necessariamente riferito alle dichiarazioni di cui all' "**Allegato 1 e 1bis**", è fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. **Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede la documentazione pubblicata dall'Ente e che il Concorrente ha espressamente accettato controfirmando la dichiarazione di cui all'offerta economica.**

Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedure di gara, per la stipulazione del contratto e per la gestione dello stesso contratto oggetto del presente Disciplinare, la Stazione Appaltante si avvale del mediatore di assicurazione (Broker) Assidea & Delta Srl – Piazza Vittorio Emanuele II, 23 Campobasso 86100 (tel. + 39 0874 484580, fax +39 0874 484114), e-mail info.campobasso@assideadelta.it, broker ai sensi del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209, designato dall'Ente con proprio provvedimento.

Al predetto Broker spetterà, secondo il contratto di brokeraggio stipulato con il Comune, un compenso in percentuale sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del contratto e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA E FASI DELLA PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione del Servizio sarà effettuata, nella forma della procedura aperta, con il criterio di cui all'art. 82, del D.Lgs. 163/06, ossia in favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul premio stimato annuo, così come indicato al precedente Articolo 7, anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.

Si precisa che il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Le offerte saranno esaminate dal Seggio di gara.

Il presidente del Seggio provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di pareri secondo le possibilità previste dalla vigente normativa.

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:

I Fase: valutazione adempimenti formali

Il **giorno 23/12/2013** alle **ore 15,00** presso il Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile sito al Piazzale G. Carducci, 1 di Benevento, 2° piano, stanza n. 62, l'autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste contenenti le dichiarazioni e l'offerta economica;

- c) apertura della busta contrassegnata con il n. 1 (documentazione amministrativa);
d) verifica della presenza della documentazione richiesta all'articolo 7 del presente disciplinare di gara.
Verranno pertanto escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o regolare documentazione, qualora non sanabile.

Il Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste contenenti l'offerta economica

Al termine della precedente fase di gara, il Seggio procederà con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute delle sole ditte ammesse secondo un ordine dallo stesso stabilito. Il Presidente darà lettura delle stesse.

In caso di offerte identiche si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/5/24 n. 827.

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone munite di delega, hanno il diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

Il Seggio di gara procede, in seduta riservata, alla verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 86 del D.Lgs n. 163/2006. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l'esito della stessa, il Seggio, in seduta pubblica, procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Successivamente, con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria ed al concorrente che segue, qualora non compresi tra i concorrenti sottoposti a verifica ex art. 48 comma 1 del medesimo decreto, di comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione, con le modalità di cui ad art. 10 del presente Disciplinare. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà all'esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui ad art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte, parziali, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuta valida l'indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante;
- non sono ammesse le offerte pari o in aumento rispetto all'importo dell'appalto;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% di ogni singolo lotto;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto **entro le ore 12,00** del giorno stabilito nel bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti richiesti, qualora non sanabili; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente. In caso di irregolarità formali che non violino il principio di "par condicio" tra i contraenti, i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, anche a mezzo fax;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni, cancellature o correzioni non espressamente confermate e sottoscritte o con condizioni difformi rispetto a quanto espressamente normato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- il presidente del seggio di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, o di reindirla, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data;
- il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, oltretutto di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità all'art.81 del D.Lgs. n. 163/06, o di ridurre le prestazioni nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o rivendicazione.
- La Stazione Appaltante ai sensi del DL 06.07.12 n. 95, così come convertito nella L. n. 135 del 07/08/12, qualora si verifichino le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso del contratto aggiudicato, in qualsiasi momento, nel rispetto delle previsioni tutte di legge. Tale condizione si intende operante ai sensi di legge anche in assenza di espressa previsione nei documenti contrattuali emessi (polizza).

Si intenderanno altresì escluse le offerte:

- che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano sottoscritte o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
- per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza delle medesime;
- presentate da concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di esclusione espressamente previste dagli atti di gara.

La Stazione Appaltante con proprio provvedimento procederà all'approvazione dell'aggiudicazione del servizio. È stabilito che il verbale di gara non costituisce contratto, che sarà stipulato successivamente.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate, ai sensi del punto VI.3.2) del bando di gara, mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.benevento.it all'Albo Pretorio online.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura, verranno effettuate, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara. Non si assumono responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.

ARTICOLO 12 - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/2006.

Per la stipula ed esecuzione del contratto, le imprese aggiudicatrici saranno invitate a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

1. sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, da costituirsi con le modalità di cui al medesimo articolo e al successivo art. 13;

2. in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo e la procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata ovvero, in caso di consorzio, dovrà essere prodotto l'atto costitutivo. Il raggruppamento di imprese o consorzio sarà regolato da quanto previsto dall'articolo citato e dalle altre norme vigenti in materia;
3. altra documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante.

Ove nel termine fissato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di questo ultimo.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che siano decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto verrà stipulato con la forma della scrittura privata.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto anche nelle more della stipula dello stesso , confermando per iscritto la relativa copertura.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 113 del 2007, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applica l'art. 75, comma 7 di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, così come già indicato al precedente art. 7 sub 3). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, in tal caso rilasciata da Istituto assicuratore diverso dall'aggiudicatario, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali disciplinati negli schemi di polizza "Allegato n. 2.1, 2.2 e 2.3", del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La Società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla facoltà di rinnovo o di proroga prevista dal presente disciplinare e dal capitolato.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

ARTICOLO 14 - VARIAZIONI

In relazione al presente esperimento di gara ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.lgs. 163/06 non sono ammesse varianti ai capitolati tecnici allegati. La proposizione di varianti che modifichino i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del contratto comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'Ente contraente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura negoziata per trattare con l'appaltatore l'affidamento di servizi complementari nella misura massima del 50% dell'importo di aggiudicazione, in armonia con quanto disposto alla lettera a) paragrafo 4 dell'articolo n. 31 Dir. 2004/18/CE e all'articolo 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO

Alla Società aggiudicataria verrà corrisposto l'importo relativo al costo delle polizze e di eventuali regolazioni, nei termini previsti dai capitolati tecnici, mediante pagamento anticipato tramite il broker di assicurazione designato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale ritardo nel pagamento del premio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto, salvi i casi previsti per legge.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e la Società aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante contraente. Nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Compagnia aggiudicataria non potrà sospendere od interrompere il Servizio, pena la possibilità per l'Ente di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis della summenzionata legge.

Inoltre, la Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C., mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di polizza allegato.

Il Dirigente del Settore
Ing. Valentino Melillo



LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

(timbro e firma della Compagnia assicuratrice)

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Compagnia assicuratrice esplicitamente dichiara di accettare specificatamente ed integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente disciplinare di gara e di appalto, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

Per accettazione

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

(timbro e firma della Compagnia assicuratrice)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo da € 16,00

LOTTO 1 - RC Auto – Libro Matricola

Alla Provincia di Benevento
Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

Nato a Il

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- a) che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- c) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con la Stazione appaltante;
- d) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- e) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante per le eventuali controversie civili;
- f) che l'offerta è per il 100% del rischio

Overo (in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio)

che l'offerta é per il 100% del rischio secondo le quote di partecipazione indicate nell'Allegato n. 6 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegato alla documentazione amministrativa di gara, che qui si intende espressamente richiamato;

- g) che l'offerta su base annua è così costituita:

Ribasso percentuale del _____ **(cifre)**
 _____ **(lettere)**

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

sull'importo di Euro 25.000,00 (imposte ed oneri compresi)

per un totale di premio offerto di Euro _____ (cifre)

_____ (lettere)
(importo ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara)

così composto

Responsabilità Civile Auto
Scheda di offerta

Compagnia _____

Agenzia _____

**TOTALE PREMIO ANNUO LORDO ELABORATO SULLA BASE
DELL'ALLEGATO "A" ELENCO VEICOLI
(Base per l'aggiudicazione dell'appalto)**

€.....

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO OFFERTO

PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO

PREMIO ANNUO LORDO IN LETTERE

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: - documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., originale o copia autentica della relativa procura.

In caso di offerta in coassicurazione o RTI o consorzio

In caso costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio o coassicurazione, l'offerta deve essere redatta congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio o dai coassicuratori.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo da € 16,00

LOTTO 2 - Infortuni Cumulativa

Alla Provincia di Benevento
Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulative e Danni Accidentali della Provincia di Benevento

lo sottoscritto

.....

Nato a Il

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- a) che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- c) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con la Stazione appaltante;
- d) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- e) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante per le eventuali controversie civili;
- f) che l'offerta è per il 100% del rischio

Ovvero (in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio)

che l'offerta è per il 100% del rischio secondo le quote di partecipazione indicate nell'Allegato n. 6 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegato alla documentazione amministrativa di gara, che qui si intende espressamente richiamato;

- g) che l'offerta su base annua è così costituita:

Ribasso percentuale del _____ **(cifre)**
_____ **(lettere)**

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

sull'importo di Euro 15.000,00 (imposte ed oneri compresi)

per un totale di premio offerto di Euro _____ (cifre)

_____ (lettere)
(importo ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara)

così composto

Gruppi di rischio	Assicurati	Capitali in euro	Parametro e monte previsto	Costo procapite	Premio annuo imponibile
1 - 1	<i>morte</i>	250.000,00	Nr. Assicurati 33		
	<i>Invalidità Permanente</i>	250.000,00			
	<i>Rimb. Spese Mediche da Infortunio</i>	15.000,00			
1 - 2	<i>Morte</i>	250.000,00	Nr. Assicurati 1		
	<i>Invalidità Permanente</i>	250.000,00			
	<i>Rimb. Spese Mediche da Infortunio</i>	15.000,00			
1 - 3	<i>Morte</i>	250.000,00	Nr. Km 80.000		
	<i>Invalidità Permanente</i>	250.000,00			
	<i>Rimb. Spese Mediche da Infortunio</i>	10.000,00			
1 - 4	<i>Morte</i>	250.000,00	Nr. Mezzi 30		
	<i>Invalidità Permanente</i>	250.000,00			
	<i>Rimb. Spese Mediche da Infortunio</i>	10.000,00			
1 - 5	<i>Morte</i>	250.000,00	Nr. Assicurati 2		
	<i>Invalidità Permanente</i>	250.000,00			
	<i>Rimb. Spese Mediche da Infortunio</i>	10.000,00			

Premio annuo dal 31.12.2013 al 31.12.2014

premio netto accessori Imponibile imposte premio lordo

premio annuo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 lordo - in lettere

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: - documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., originale o copia autentica della relativa procura.

In caso di offerta in coassicurazione o RTI o consorzio

In caso costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio o coassicurazione, l'offerta deve essere redatta congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio o dai coassicuratori.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo da € 16,00

LOTTO 3 - Danni Accidentali

Alla Provincia di Benevento
Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

.....

Nato a II

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- a) che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- c) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con la Stazione appaltante;
- d) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- e) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante per le eventuali controversie civili;
- f) che l'offerta è per il 100% del rischio

Ovvero (in caso di coassicurazione /RTI/ Consorzio)

che l'offerta è per il 100% del rischio secondo le quote di partecipazione indicate nell'Allegato n. 6 – Dichiarazione per la partecipazione in forma plurima, allegato alla documentazione amministrativa di gara, che qui si intende espressamente richiamato;

- g) che l'offerta su base annua è così costituita:

Ribasso percentuale del _____ **(cifre)**

_____ **(lettere)**

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

sull'importo di Euro 16.000,00 (imposte ed oneri compresi)

per un totale di premio offerto di Euro _____ (cifre)

_____ (lettere)
 (importo ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara)

così composto

N° Km	costo imponibile per kilometro	Premio annuo Imponibile
80.000		

Premio annuo dal 31.12.2013 al 31.12.2014

premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo
premio annuo dal 31.12.2013 al 31.12.2014 lordo - in lettere				

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: - documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., originale o copia autentica della relativa procura.

In caso di offerta in coassicurazione o RTI o consorzio

In caso costituendo raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio o coassicurazione, l'offerta deve essere redatta congiuntamente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio o dai coassicuratori.

**DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURIMA
(ATI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI/SOCIETÀ IN COASSICURAZIONE)**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Spett.
Provincia di Benevento
Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di RC Auto – Libro Matricola, Infortuni Cumulativa e Danni Accidentali della Provincia di Benevento

I sottoscritti

Nome e Cognome _____ **nato a** _____ **il** _____

in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ **nato a** _____ **il** _____

in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ **nato a** _____ **il** _____

in qualità di _____ di _____

Nome e Cognome _____ **nato a** _____ **il** _____

in qualità di _____ di _____

DICHIARANO congiuntamente di partecipare alla gara come segue

1. Associazione temporanea d'Impresa (ATI) _____
2. Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti

costituita dalle seguenti società:

- Capogruppo/mandataria (o consorziata equivalente)** _____
- _____
- _____
- _____

3. Coassicurazione

costituita dalle seguenti società:

- Delegataria** _____
- _____
- _____
- _____

(depennare la parte che non interessa)

1. 2. (da compilare per il caso di RTI o Consorzio) che le quote di partecipazione di ciascuna società al raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio sono le seguenti

Denominazione ditta		% di partecipazione ed esecuzione della prestazione
Capogruppo/ Mandataria o consorziata equiparata		
Mandante /esecutrice 1		
Mandante/ esecutrice 2		
Mandante/ esecutrice 3		
Mandante/ esecutrice 4		
TOTALE		100%

DICHIARANO INOLTRE

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla impresa qualificata Capogruppo/Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi di concorrenti.

3. (da compilare per il caso coassicurazione) che il rischio di relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ai sensi dell' art. 1911 del c.c. , da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote

Denominazione ditta		% quota rischio coassicurato
Delegataria in coassicurazione		
Delegante in coassicurazione 1		
Delegante in coassicurazione 2		
Delegante in coassicurazione 3		
TOTALE		100%

DICHIARANO INOLTRE

Che in caso di aggiudicazione le imprese coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria a norma di legge e secondo le modalità di cui alla clausola di coassicurazione inserita nel contratto assicurativo.

Data

FIRMA
Capogruppo/Delegataria

.....

FIRMA
Mandante /esecutrice/delegante in
coassicurazione

.....

FIRMA
Mandante /esecutrice/delegante in
coassicurazione

.....

FIRMA
Mandante /esecutrice/delegante in
coassicurazione

.....

N.B.

- La dichiarazione deve essere resa elidendo o depennando le parti non di interesse;
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità;
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore speciale il cui nominativo ed i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere allegato originale della procura o copia autentica della medesima;
- La società capogruppo/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti/coassicuratrici..

Lotto 1

Schema di Polizza “Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie Accessorie amministrata a “Libro Matricola”

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori

82100 Benevento (BN)

Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2013

Scadenza: ore 24 del 31.12.2015

Frazionamento annuale

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31.12.2013 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2015. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre l'Ente e la Società resteranno comunque obbligate per le detrazioni e/o integrazioni previste dal contratto.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

COSTITUZIONE DEL PREMIO

Secondo quanto riportato all'art.1.13 Polizza amministrata con Libro Matricola, il premio annuo in acconto, convenuto in base ai parametri di calcolo del periodo di assicurazione corrispondente, verrà anticipato in via provvisoria in base all'importo risultante dalla somma dei premi relativi a ciascun mezzo assicurato alla data di decorrenza del contratto.

MASSIMALI

Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione è di Euro 10.000.000,00 unico (per tutti i gruppi).

MEZZI ASSICURATI

Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'ALLEGATO A - facente parte integrante del presente capitolato tecnico.

COMPUTO DEL PREMIO

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale del luogo ove ha sede il Contraente e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale.

Sia per i veicoli in precedenza assicurati con tariffa fissa che per quelli già soggetti a tariffa evolutiva, i premi formulati in sede di offerta, si dovranno riferire allo stato del rischio riportato nell'Allegato "A" elenco veicoli; in sede di aggiudicazione, i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), subiranno gli aumenti/riduzioni rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 209 del 2005.

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI GENERALI

- SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO
- SEZIONE III ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI
- SEZIONE IV CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI
- ALLEGATO "A" ELENCO VEICOLI

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO	L'Ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.
BROKER	La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'Assicurazione
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CAPITOLATO TECNICO	Il documento articolato in Parti e Sezioni che prova il contratto di assicurazione. Nel testo che segue si ritiene equivalente a "capitolato speciale di polizza" il termine "contratto".
FRANCHIGIA	La somma dovuta alla Compagnia per la parte di danno che rimane a carico del Contraente
GARANZIA	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SEZIONE	Parte componente dei capitolato tecnico nella quale si definiscono le condizioni tecniche della prestazione assicurativa per ogni tipologia di rischio.
SOCIETA'	L'impresa che presta l'assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intendono per:

- LEGGE D.Lgs. 209 del 9 settembre 2005 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
- REGOLAMENTO Il Regolamento di esecuzione della predetta legge.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- derivanti da scoppio di pneumatici;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

1.1. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell'Austria e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 100° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I premi devono essere pagati al Broker di cui al successivo art. 1.18 (Gestione del Contratto).

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

1.4. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

1.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione. Pertanto il Contraente dovrà restituire il certificato ed il contrassegno alla Società prima di trasferire il mezzo assicurato.

1.6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI / PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO

a. Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato,

Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

b. Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato, per il tramite del Broker, a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato, per il tramite del Broker, alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

c. Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente comma b., la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato, per il tramite del Broker, alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

d. Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, per il tramite del Broker, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.7. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, ai sensi dell'art.1917 del c.c., la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale e giudiziale in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

All'assicurato spetta il rimborso del premio in caso di furto del mezzo, a tal proposito il contratto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non è più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata). Il rimborso non può riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.

1.9. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il Contraente e la Società, la decisione viene demandata, alle ordinarie vie giudiziarie.

1.10. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 1.18.

È tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

1.12. TASSE - IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle coperture e agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.13. POLIZZA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente.

I nuovi mezzi acquistati dall'Ente Contraente, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla società alle stesse condizioni normative e tariffarie per tutta la durata contrattuale. Le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le inclusioni ed esclusioni hanno effetto o cessano dalle ore 24 del giorno in cui sono state notificate all'Assicuratore per il tramite del Broker e il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e il premio dovrà essere versato, per ogni annualità assicurativa, entro e non oltre 60 giorni da ogni scadenza annuale della polizza.

1.14. BONUS / MALUS

1. L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione "definito all'art. 1.14 comma 15". Il premio viene determinato secondo la tabella di merito che segue, articolata in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti:

CLASSI DI MERITO	COEFF. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0,50

2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,7
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

2. In sede di offerta la Società dovrà indicare i premi relativi ad ogni singolo veicolo rispettando le classi di merito (CU) indicate nell'allegato "A" elenco veicoli. In sede di aggiudicazione i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio.
3. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la copertura è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo.
Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
4. Nel caso che la copertura effettuata dalla Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", la copertura stessa è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione come disciplinato dal regolamento n. 4/2006.
6. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
7. Nel caso che la copertura si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione del comma precedente.
8. Nel caso in cui la copertura si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, la copertura stessa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione a una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova copertura.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
10. La società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà alla copertura, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il sinistro non

fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

11. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stata stipulata altra copertura per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
12. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di copertura successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli di premio.

Classe di Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "Osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

13. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
14. In caso di sostituzione della copertura è mantenuta ferma la scadenza annuale della copertura sostituita. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
15. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
 Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.15. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (per veicoli a tariffa fissa)

1. Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici.
2. Se nel periodo di osservazione "definito all'art. 1.14 comma 15", vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
3. Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.

4. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
5. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.
Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.
In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
8. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
10. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
11. Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
12. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

1.16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il contraente.

1.18. GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al successivo art. 1.19, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

1.19. COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui all'art. 1.18, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

1.20. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società rilascia al Contraente, per il tramite del Broker, un'attestazione contenente:

- ✓ la data di scadenza del contratto;
- ✓ indicazioni in merito al premio di rinnovo da fornire all'Ente per il tramite del Broker;
- ✓ la comunicazione deve essere inviata anche se il contratto non prevede il rinnovo tacito;
- ✓ inviare, unitamente a detta comunicazione, l'attestazione sullo stato di rischio contenente:
 - la denominazione della Società di assicurazione e il nome dell'Ente contraente;
 - il numero del contratto di assicurazione ed i dati della targa del veicolo assicurato (o, se mancanti, i dati identificativi del telaio o del motore del mezzo);
 - la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto (bonus malus, tariffa fissa, etc.);
 - la data di scadenza del contratto, ovvero, nello specifico, dell'attestazione;
 - la classe di merito di provenienza, quella assegnata per l'annualità successiva e la **CU-classe di conversione universale** (sistema di 18 classi di merito riconosciute da tutte le compagnie, utili quindi nel caso si voglia cambiare assicurazione), nel caso in cui il contratto preveda la variazione annuale del premio in base al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo.
 - il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, con indicazione di quelli che hanno dato luogo a rimborsi, sia con danni alle cose che alle persone. Sono esclusi, ovviamente, i sinistri che il contraente ha rimborsato all'impresa per evitare la maggiorazione del premio;
 - gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
 - la firma dell'assicuratore.

L'attestato deve essere spedito qualunque sia la forma tariffaria stipulata, anche nel caso in cui sia previsto il rinnovo tacito o se e' già stata inviata una disdetta.

**SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA R.C.A.**

La garanzia di cui alla presente polizza, sono prestate alle seguenti condizioni

2.1. AZIONE DI REGRESSO

A deroga di quanto pattuito nel precedente punto 1.1. la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti della Contraente nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona con patente scaduta, il cui rinnovo è stato già richiesto.

2.2. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata o fax dall'Assicurato alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dei eventuali testimoni.

2.3. ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DI SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose, le attività o le persone indicate nell'oggetto dell'assicurazione o nella descrizione dei rischi delle Sezioni qui contenute, avvenuti nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato Tecnico, non può essere invocato dalla Società come motivo di impugnazione per l'indennizzo o il risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

**SEZIONE III
ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE
SEMPRE OPERANTI**

3.1. DANNI DA INCENDIO

Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 209/2005 la garanzia è operante nei casi di responsabilità dell'assicurato per i danni materiali e diretti, provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio per capitali interessi e spese fino alla concorrenza di Euro 250.000,00.

3.2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

3.3. RESPONSABILITA' CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l'assicurazione è prestata per i massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.

3.4. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Nel caso si verificano sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo.

La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato, mentre il suo pagamento verrà conteggiato in sede di regolazione.

Si conviene tuttavia che, ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale aumento di premio.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C..

3.5. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI

La presente garanzia assicura i danni derivanti:

1. dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;
2. dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzato dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

3.6. SGOMBERO NEVE

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare potrebbero essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.7. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di euro 500,00 per sinistro, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8. ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli con il limite di Euro 10.000,00 per anno.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito di rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchietti retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

3.9. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA AUTOMOBILISTICA.

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.10. DISSEQUESTRO DEL MEZZO

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

3.11. TRAINO

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di euro 300,00.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all'autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.

Nel caso in cui, in seguito all'uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione – purché documentate ed entro il limite sopra menzionato – le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate da Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.12. TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso. Ospedale o Casa di Cura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro.

3.13. OPERAZIONI NON MANUALI

Premesso che l'Assicurato è proprietario dei mezzi indicati nell'allegato "B" elenco veicoli, dei quali si serve per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a deroga di quanto escluso nel precedente punto 3.2 "Operazioni di carico e scarico" la Società si obbliga a risarcire i danni cagionati dai predetti mezzi:

- durante le operazioni di carico e scarico non manuale;
- alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori di carico e scarico manuale e non.

3.14. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

3.15. DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

3.16. AUROVETTURA IN SOSTITUZIONE

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

3.17. RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

3.18. RISCHIO STATICO

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'apposita tabella e per cui venga pagato un premio separatamente dalla motrice.

3.19. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

3.20. DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde anche dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.21. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art.1916 c.c., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

SEZIONE IV CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

4.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegato "A" elenco veicoli, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.
- b) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina .

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

L'assicurazione limitatamente alla garanzia "Furto o rapina" viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di Euro 100,00.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.2 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.3 EVENTI SOCIO/POLITICI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.

A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi:

- a) i danni agli accessori fono-audio-visivi se indicati in polizza;

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di euro 155,00.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.4 EVENTI NATURALI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, terremoto e frane .

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 inoltre la Società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 60% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.5 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

4.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile dalla rivista *Quattroruote*, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore riportato sulla fattura di acquisto del veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il massimo del 50%.

Se l'assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

4.8 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4.9 APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita dei mezzi assicurati commessa da suoi dipendenti e/o persone a questi assimilabili a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Società assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina.

A parziale deroga dell'art.4.5 in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo, l'assicurato dovrà produrre copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 del Codice Penale.

SEZIONE V
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE KASKO

5.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegato "A" elenco veicoli, comprese le parti accessorie, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualunque genere, ribaltamento e uscita di strada. L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

5.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- se il veicolo è guidato da una persona non munita di regolare patente;
- conseguenti ad operazioni di carico e scarico del veicolo;
- subiti a seguito di traino attivo o passivo, o avvenuti in occasione di partecipazioni a gare e relative prove, o verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- conseguenti a furto o rapina del veicolo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

5.1 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie della presente Sezione si intendono prestate con i seguenti scoperti

- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 150,00 per le autovetture;
- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 350,00 per gli autocarri;
- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 500,00 per tutti gli altri veicoli e/o motoveicoli indicati nell'allegato "A".

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Azienda dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Durata del contratto
- Costituzione del premio
- 1.3 Pagamento del premio
- 1.7 Gestione delle vertenze
- 1.18 Gestione del Contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Responsabilità Civile Auto Scheda di offerta

Compagnia

Agenzia

Allegato "A" elenco veicoli

N°	Modello	Marca	Targa Telaio	Cv / Q.li / cc	KW	A.Imm.	Valore I/F E kasko	Clas. Assegnaz. CU	Uso	Tariffa	Alimentaz.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tipo sinistro
1	Autocarro	Nissan	BL468HT	50		07/2000	€ 5.000,00	05	c/proprio	Fissa	diesel	0	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--		sx pagati
												--	--	--	--	--		Sx riserv. pers.
												--	--	--	--	--		Sx riserv. cose
2	Autovettura	Fiat Seicento 1.1	BZ122ZG	13		07/2002		01	privato	Bonus/malus	benzina	0	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--		sx pagati
												--	--	--	--	--		Sx riserv. pers.
												--	--	--	--	--		Sx riserv. cose

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

3	Rimorchio agricolo		AH416A				c/proprio	fissa			0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
4	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ112ZG	19	02/2002	01	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
5	Autovettura	Land Rover Range Rover 1^ 2.5	BN221490	23	02/2002	01	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
6	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ113ZG	19	02/2002	01	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

										--	--	--	--	--	Sx riserv. cose	
7	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ118ZG	19	02/2002		08	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
8	Autovettura	Fiat Punto 1.3 3° serie	CM551HG	15	02/2004	€ 3.500,00	06	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
9	Autovettura	Fiat Punto 1.3 3° serie	CM552HG	15	02/2004	€ 3.500,00	06	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
10	Autovettura	Land Rover Defender 110	ZA048LZ	23	02/2002	€ 7.300,00	05	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
11	Motociclo	BMW	BX17634	652	02/2004	€ 2.000,00	05	privato	S.A.S.		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
12	Motociclo	BMW	BX17635	652	02/2004	€ 2.000,00	05	privato	S.A.S.		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
13	Autovettura	Lancia Lybra 2.4 JTD	BZ119ZG	22	02/2004	€ 2.000,00	03	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
14	Autocarro	Land Rover	ZA745SM	35	02/2002	€ 10.300,00	05	c/proprio	fissa	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

												--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
15	Autocarro	Land Rover	ZA746SM	32	06/2003	€ 10.300,00	05	c/proprio	fissa	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--	sx pagati
												--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
16	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ114ZG	19	02/2002		05	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--	sx pagati
												--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
17	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ115ZG	19	02/2002		05	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--	sx pagati
												--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
18	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ116ZG	19	02/2002		05	privato	Bonus/malus	diesel		0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												--	--	--	--	--	sx pagati
												--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
19	Macchina agricola	trattrice	AX396G		02/2002			c/proprio	fissa	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
20	Macchina agricola	trattrice	AX397G		07/2004			c/proprio	fissa	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
21	Autovettura	Fiat Stilo 1.9 JTD	DD578GB	19	07/2006	€ 3.000,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
22	Autovettura	Fiat Stilo 1.9 JTD	DD579GB	19	07/2006	€ 3.000,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

										--	--	--	--	--	Sx riserv. cose	
23	Autovettura	Fiat Seicento 1.1	BZ121ZG	13	07/2002		01	privato	Bonus/malus	benzina	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
24	Autocarro	Iveco 150	BN277929	150	07/2002		08	c/proprio	fissa	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
25	Macch. Oper. Semov.	Macchi	AES159	10	01/2007			speciale	fissa	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
26	Autovettura	Alfa Romeo 159 2.0 JTDM	DZ849YE	20	12/2009	€ 10.000,00	13	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
27	Autoveicolo speciale	Grande Punto	YA487AD	17		€ 8.000,00	12	speciale	fissa		NA	NA	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											NA	NA	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
28	Autovettura	Fiat Croma	DK322VR	19	08/2007	€ 4.000,00	09	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
29	Autovettura	Fiat Croma	DK316VR	19	08/2007	€ 4.000,00	09	privato	Bonus/malus	diesel	0	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											0	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati
											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose
30	Autocarro	Isuzu TFS 85	EC051WN	30	04/2011	€ 20.000,00	13	c/proprio	fissa	diesel	NA	NA	NA	0	0	Sx pag. resp. princ.
											NA	NA	NA	0	0	Sx pag. resp. parit.
											--	--	--	--	--	sx pagati

Allegato 2.1 – RC Auto – Libro Matricola

											--	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											--	--	--	--	--	Sx riserv. cose

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO ELABORATO SULLA BASE
DELL'ALLEGATO "A" ELENCO VEICOLI
(Base per l'aggiudicazione dell'appalto)

€.....

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO OFFERTO

PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO

PREMIO ANNUO LORDO IN LETTERE

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs.196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

luogo e data /...../.....

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Lotto 2

Schema di Polizza "Infortuni Cumulativa"

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2013
Scadenza: ore 24 del 31.12.2015
Frazionamento: annuale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Infortunio** L'evento dovuto a causa violenta fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea, e/o delle spese di cura.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INFORTUNI**

LA SOCIETA' ASSICURA

1.01 PUNTI DI RISCHIO - PERSONE ASSICURATE

1.1	Amministratori
1.2	Segretario Generale
1.3	Dipendenti in missione con mezzo proprio
1.4	Dipendenti a bordo di mezzi in uso dell'Amministrazione
1.5	Portavalori

PER I DANNI CONSEGUENTI A:

1.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i soggetti di cui al precedente punto 1.01 per i danni da questi subiti in seguito ad **Infortunio** intendendosi, per tale l'evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. L'assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui.

1.03 ESTENSIONE DI GARANZIA

Si intendono assicurati gli infortuni derivanti da:

- Uso, guida e trasporto su veicoli e natanti;
- Stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli;
- aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo
- Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- Rotture tendinee sottocutanee;
- stato di malore, vertigini, Incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi allo estero in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per una

durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

- partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su natanti, aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto

Sono inoltre equiparati a Infortunio:

- l'annegamento e l'asfissia non patogena;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- la folgorazione da scariche elettriche in genere;
- gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti e non;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- il contatto con i corrosivi;
- le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.

1.04 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- proprie azioni delittuose;
- guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

1.05 DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento del premio alla firma e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza contrattuale indicato in polizza, fermo quanto stabilito alla condizione contrattuale 2.09.

1.06 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

Morte

quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale predisposto per tale evenienza nella scheda di adesione.

**Morte
presunta**

qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita.

Invalidità permanente

Per l'invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo.

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari, da effettuarsi da medici specialisti e/o medici legali i cui nominativi dovranno essere messi a conoscenza del Contraente, e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965 (tabella INAIL) ed i criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto.

Qualora l'infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche risultino menomate da inabilità preesistenti allo infortunio stesso, il grado d'invalidità sarà determinato dalla presente formula:

grado di integrità preesistente	Meno	grado di integrità valutata dopo l'infortunio	x 100
grado d'integrità preesistente			

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50% sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella scheda di adesione.

Anticipo di indennizzo

per invalidità permanente di grado superiore al 10% l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro i 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà ai momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La Società qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per l'invalidità permanente da infortunio e l'assicurato sia deceduto entro due anni dall'evento, ed in

conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

Rimborso Spese di Cura

In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente e sino a concorrenza del massimale convenuto, la Società rimborserà le spese sostenute per:

- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali di intervento;
- spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata.

1.07 MODALITA' E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine, la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora, in fase di liquidazione, insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione

CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.01 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Per tutti i gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione, l'Ente comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: numero degli Assicurati (categorie di cui ai punti 1.1- 1.2 – 1.5), di chilometri percorsi (categoria di cui ai punti 1.3), del numero di veicoli (categorie di cui al punto 1.4).

Ad ogni scadenza anniversaria, il Contraente comunicherà alla Società, per il tramite del Broker, i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente non percepita.

2.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E SUA COSTITUZIONE

Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione.

Essendo prevista una regolazione annua posticipata, computata sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il premio risulta così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura per il monte presunto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto per ciascuna categoria di Assicurati;
- da una regolazione conteggiata al termine di ogni annualità che darà adito ad una regolazione finale (attiva, passiva o nulla).

La prima rata di premio verrà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, per il tramite del Broker.

Per gli importi delle rate successive, la Società riconosce un termine di 100 giorni dalla data della scadenza anniversaria.

Trascorso il termine dei 100 giorni, l'assicurazione rimane sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a (60) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, per il tramite del broker. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del

Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

CATEGORIE	PARAMETRO	PREMIO UNITARIO LORDO
Gruppo 1.1	n. 33	
Gruppo 1.2	n. 1	
Gruppo 1.3	Km. 80.000	
Gruppo 1.4	n. 30	
Gruppo 1.5	n. 2	

2.03 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., fax ecc....., per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

2.04 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) Adempimenti a carico della Società

1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di medici specialisti presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
2. La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle stesse sono effettuate dalla Società a mezzo di medici specialisti del tipo di lesione interessata; all'uopo l'assicurato si sottoporrà a visita medica di controllo fornendo ogni documentazione medica necessaria alla determinazione dell'invalidità;
3. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno;
4. Entro e non oltre 30 giorni dalla visita di controllo definitiva la Società, ove l'infortunio sia ammesso a garanzia, s'impegna ad inviare al beneficiario una proposta d'indennizzo indicando analiticamente ogni singola voce indennitaria.
5. La Società provvederà al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato.

b) Adempimenti a carico dell'Ente

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza;
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile;
3. l'Ente provvederà inoltre all'invio di certificato medico.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della denuncia
- Cognome e nome del danneggiato
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

2.05 FACOLTA' DI RECESSO

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni da ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

2.06 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

2.07 ALTRE ASSICURAZIONI

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.

2.08 TASSE – IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.09 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31/12/2013 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2015. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all' Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente, eventualmente onde poter esperire le procedure concorsuali, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza

contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

2.10 RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Le Condizioni generali di Assicurazione in stile od eventuali altre condizioni riportate a stampa devono intendersi prive di effetto.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

2.11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest'ultima.

2.12 COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

2.13 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.14 GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice

2.15 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE E GARANZIE ASSICURATE

Gruppo 1.1

RISCHIO AMMINISTRATORI

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.1 (c.d. Amministratori)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata per ciascun Amministratore sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività istituzionali anche fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 15.000,00

Gruppo 1.2

RISCHIO SEGRETARIO

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.2 (c.d. Segretario)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività di servizio fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 15.000,00

Gruppo 1.3

RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON IL PROPRIO MEZZO

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.3 (c.d. dipendenti in missione)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione(RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.5.

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Gruppo 1.4

RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI CON MEZZO DELL'ENTE

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.4 (c.d. dipendenti in missione con mezzi in uso all'Ente)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi in uso dell'Ente ovvero, dal momento in cui vi salgono a quello

in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione(RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.5.

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Gruppo 1.5

DIPENDENTI IN MISSIONE CON MANSIONI DI "PORTAVALORI

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.5 (c.d. dipendenti con mansioni di portavalori)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente si trova in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per le attività di portavalori anche quando si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi di proprietà dell'Ente ovvero su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischio di mansione "Portavalori " svolto per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Agli effetti dell' art. 1341 del C.C., la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.02 - Pagamento del premio e sua costituzione
- 2.03 - Forma delle comunicazioni
- 2.04 - Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- 2.05 - Facoltà di recesso
- 2.09 - Decorrenza e durata del contratto
- 2.12 - Coassicurazione e delega
- 2.14 - Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Lotto 3

Schema di Polizza "Danni Accidentali"

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2013
Scadenza: ore 24 del 31.12.2015
Frazionamento: annuale

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI
DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate

La Società assicura i veicoli utilizzati dai lavoratori dipendenti, nonché dagli obiettori di coscienza assegnati all'Istituto, dai volontari, dalle persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, dalle persone che intrattengono incarico professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ente, compreso il servizio di protezione civile, dagli Amministratori del Contraente, in seguito denominato Ente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il rischio in itinere, per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMATE;
- INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 25.000,00 (venticinquemila); ed è prestata con uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Ente ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art. 1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati.

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa

territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;

- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;
- a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Ente Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico dell'Ente Contraente.

- b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui al DPR 445/2000, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;
- b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;
- b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 5 Controversie in fase di liquidazione

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. A tal fine, la Società dovrà inviare all'Ente una proposta di indennizzo.

In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società per il tramite del Broker di cui all'art. 19. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **Km. 80.000**, e da una eventuale regolazione attiva, passiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli dei dipendenti comunicata a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri di missioni la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;

- L'Ente fornirà alla Società per il tramite del Broker, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero dei chilometri di missioni effettuate nello stesso periodo.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite

Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 8) saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione degli atti di regolazione da parte della Società.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2013, alle ore 24:00 del 31.12.2015, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà dell'Ente Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata alla Società almeno 120 giorni prima della rata di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

Art. 11 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 19.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c.

All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Art. 19 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice

Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, congiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art. 11 Facoltà di recesso
- Art. 15 Coassicurazione e Delega
- Art. 18 Altre assicurazioni
- Art. 19 Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

MODELLO G.A.P.
 (Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

_____ Ufficio segnalante (*)	_ _ _ / F Nr. Ordine appalto (*)	_____ Lotto/Stralcio (*)	_____ Anno (*)
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)

Ragione Sociale (*)

Luogo (*) (*immettere il Comune Italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa*)

Prov. (*)

Sede Legale (*) : _____ CAP/ZIP : _____

Codice attività (*): _____ Tipo Impresa(*): Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese

Volume d'affari

Capitale Sociale

Tipo divisa: Lira Euro

* le scritte contrassegnate con asterisco sono obbligatorie